



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



STUDIO LEGALE
PADOVAN

Sanzioni Internazionali – il D.Lgs.211/2025 ridisegna la Trade Compliance: cosa cambia per il rischio di impresa


Avv. Marco Padovan

16 Marzo 2026

LE MISURE SANZIONATORIE DELL'UNIONE EUROPEA NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE: UN SISTEMA COMPLESSO E DI DIFFICILE INTERPRETAZIONE

SANZIONI ECONOMICHE UE – TIPOLOGIE

SANZIONI ECONOMICHE UE



STATISTICHE UE

EU sanctions tracker

Monitor latest EU sanctions. Track and navigate the active listings of the asset freezes and travel bans imposed by the EU on individuals and entities.

About

Glossary

FAQ


Search sanctions regimes, nationalities, individuals or entities



Last Update: January 2026


Sanctioned individuals and entities

The chart shows the number of active listings of individuals (in blue) and entities (in red) by year based on the date a listing first appeared in the consolidated lists. Individuals sanctioned with asset freezes and travel bans are counted only once to produce the actual number of natural persons.




TOTAL: 4,710	
Individuals 3680 78.1%	Entities 1030 21.9%

5743
Individuals/entities




EXPLORE INDIVIDUALS/ENTITIES

33
Sanctions Regimes



EXPLORE SANCTIONS REGIMES

83
Nationalities



EXPLORE NATIONALITIES

Fonte: <https://data.europa.eu/apps/eusanctionstracker/>

PROGRAMMI SANZIONATORI ATTUALI

Programmi sanzionatori esclusivamente soggettivi

- Afghanistan
- Bosnia Erzegovina (*nessuna designazione effettiva)
- Guatemala
- Guinea
- Guinea-Bissau
- Mali
- Nicaragua
- Niger
- Tunisia
- Turchia
- Yemen
- Al-Quaeda
- Gruppi terroristici
- Tutela dei diritti umani
- Cyber attacchi

Programmi sanzionatori sia soggettivi sia merceologici

- Russia
- Bielorussia
- Iran
- Iraq
- Corea del Nord
- Haiti
- Libano
- Libia
- Repubblica Centrafricana
- Repubblica Democratica del Congo
- Myanmar
- Siria
- Somalia
- Sudan
- Sud Sudan
- Ucraina (territori occupati)
- Venezuela
- Zimbabwe

DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 2025, N.211

LE NUOVE FATTISPECIE DI REATO IN MATERIA DI MISURE
RESTRITTIVE UE

Codice Penale – Libro II - Titolo I - Capo I bis
«Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune
dell'Unione Europea»

LA DIRETTIVA 2024/1226: CONTESTO E OBIETTIVO

- **TFUE Articolo 83**
- *(ex articolo 31 del TUE)*
- 1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni.
- Dette sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata.
- In funzione dell'evoluzione della criminalità, il Consiglio può adottare una decisione che individua altre sfere di criminalità che rispondono ai criteri di cui al presente paragrafo.

Decisione (UE) 2022/2332 del Consiglio del 28 novembre 2022

La violazione delle misure restrittive unionali è sfera criminalità ex art. 83 TFUE

LA DIRETTIVA 2024/1226: CONTESTO E OBIETTIVO

Il 24 aprile 2024 sulla base della decisione 2022/2332 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la **Direttiva (UE) 2024/1226**, che definisce i reati e le sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'UE.

Art. 83 TFUE



Parlamento e Consiglio fissano norme minime sulla **definizione dei reati** e delle sanzioni connessi alla violazione o elusione delle misure restrittive dell'Unione e poi spetta agli **Stati membri recepirle** nei propri ordinamenti, introducendo o adeguando le relative fattispecie penali interne.

OBIETTIVO

Stabilire **norme minime comuni** sulle **definizioni dei reati connessi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione** e le **regole minime sulle pene ad essi applicabili**, affinché gli Stati membri dispongano di sanzioni penali e amministrative comuni efficaci, proporzionate e dissuasive.

PRINCIPALI
PREVISIONI

- Criminalizzazione (reato doloso e in un caso colposo) delle violazioni delle restrizioni sanzionatorie unionali e dell'elusione dolosa delle misure sanzionatorie soggettive unionali
- Punibilità di istigazione, concorso e tentativo
- Introduzione della **responsabilità delle persone giuridiche**
- Punibilità nello stato membro per i reati commessi all'estero dai propri cittadini
- **Obbligo di cooperazione** tra Stati membri e Europol, Eurojust, EPPO e Commissione per i reati di natura transfrontaliera

DECRETO LEGISLATIVO 211/2025: SANZIONI PENALI PER LE VIOLAZIONI DELLE MISURE DELL'UNIONE

Il 9 gennaio 2026 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 211 che attua la direttiva 2024/1226/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Il decreto è entrato in vigore il 24 gennaio 2026 e introduce le seguenti novità:

- **Ampliato il numero** delle condotte violative delle sanzioni europee che **costituiscono reato**.
- Tutti i **nuovi reati dolosi** diventano **reati presupposto** per la responsabilità amministrativa dell'ente, la c.d. **responsabilità 231**.
- Le **sanzioni 231 pecuniarie** sono calcolate **in base al modello europeo della percentuale del fatturato**.
- Introduzione di un **reato colposo per violazioni relative a beni dual-use e militari**.
- Tutti **reati sono punibili anche quando commessi da cittadini italiani all'estero**.
- **Inasprimento delle pene**
- **Art. 5 → introduzione comma I bis all'art. 12 del D.Lgs. 286/1998**: circostanza aggravante se il favoreggiamento dell'immigrazione irregolare è commesso in violazione delle misure restrittive adottate dall'Unione europea.
- Soglia di **non punibilità penale a € 10.000 salvo beni dual use e militari**: illecito amministrativo



ATTENZIONE: l'art. 275 *bis* c.p. non copre ogni possibile violazione delle misure sanzionatorie europee ma soltanto quelle poste in essere con una delle condotte specificamente elencate

Non è possibile un'interpretazione estensiva delle fattispecie penali secondo il **principio di tassatività** del diritto penale (art. 25 cost e art. 1 c.p.)



Nelle ipotesi di violazione delle misure restrittive europee non coperte da fattispecie penali troverà applicazione la **responsabilità amministrativa residuale** prevista dal D.lgs. 109/2007 (Esempio: violazione dell'obbligo di *best effort* sancito dall'art. 8 *bis* del Reg. 833/2014)

ART. 275-BIS, I COMMA C.P.

*Reclusione da due a sei anni e multa da euro 25.000 a euro 250.000
per chiunque, in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una
misura restrittiva dell'Unione europea:*

a) mette direttamente o indirettamente a disposizione di una persona, entità, organismo o gruppo designati, fondi o risorse economiche o stanza a vantaggio dei medesimi fondi o risorse economiche;

b) omette di adottare misure di congelamento su fondi o risorse economiche appartenenti a una persona, a una entità, a un organismo o gruppo designati, o da questi posseduti, detenuti o controllati;

c) conclude a qualsiasi titolo operazioni economiche, commerciali o finanziarie, ivi compresi l'affidamento o la prosecuzione dell'esecuzione di contratti di appalto pubblico o di concessione, con uno Stato terzo o con suoi organismi o con entità od organismi direttamente posseduti o controllati dal medesimo Stato terzo o dai suoi organismi;

d) importa, esporta, commercia, vende, acquista, trasferisce, fa transitare, trasporta beni, anche in forma intangibile, ovvero presta servizi di intermediazione, di assistenza tecnica o altri servizi concernenti i medesimi beni;

e) presta servizi di qualsiasi natura, ivi compresi servizi finanziari, o svolge operazioni finanziarie

Tra i fondi che vanno congelati e segnalati all'autorità figurano i debiti e le garanzie → **tempestività blocco dei fondi** al momento della designazione necessaria per evitare conseguenze sul piano penale

I regolamenti sanzionatori (es. art. 5 duodecies Reg. 833/2014) vietano operazioni e affidamenti di **appalti pubblici in favore di meri soggetti privati** individuati unicamente in base alla cittadinanza o nazionalità. Tale fattispecie, tuttavia, non sembra ricadere nell'ambito di applicazione del nuovo decreto: si tratta di una **possibile lacuna normativa**.

Le condotte erano già parzialmente sanzionate a livello penale tramite l'art. 20 del D. Lgs. 221/2017 ma viene operato un **inasprimento della sanzione rispetto alla precedente disciplina**: viene introdotto il minimo di 2 anni di reclusione e viene aumentata la multa minima da 15.000 a 25.000 euro, con un massimo che sale a 250.000 euro

La **prestazione di servizi vietati** ai sensi delle misure restrittive europee potrebbe risultare **incompatibile con il principio di tassatività penale** (art. 25 Cost e art. 1 c.p.) a causa della qualificazione molto ampia del concetto di «servizi»

ART. 275-BIS, II COMMA, C.P.: ELUSIONE SOGGETTIVA ED ESPORTAZIONE INDIRETTA

La stessa pena prevista dall'art. 275 bis si applica a chiunque elude le misure restrittive tramite:

- l'utilizzo, il trasferimento a terzi o la cessione in altro modo di fondi o di risorse economiche oggetto di congelamento;
- l'utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere allo scopo di ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o beneficiario finale di fondi o di risorse economiche da sottoporre a congelamento.



La sanzione penale copre solo l'elusione relativa alle misure restrittive di natura soggettiva.


Rischio di un VUOTO NORMATIVO: Non viene ricompreso nel perimetro dell'elusione sanzionata l'elusione delle misure oggettive merceologiche / triangolazioni



L'esportazione/importazione indiretta costituisce un reato?

La lett. d) dell'art. 275 bis, I comma punisce chi «*importa, esporta, commercia, vende, acquista, trasferisce, fa transitare, trasporta*» beni in violazione delle misure restrittive **MA non specifica** se debba essere punito chi pone in essere tali condotte anche indirettamente.

Rinvio alle misure restrittive UE : l'art. 275-bis punisce chi agisce «*in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea*»



La condotta vietata dalla norma UE comprende export/import sia **diretto** che **indiretto** e dunque **costituiscono reato**

ARTT. 275-TER e 275-QUATER C.P. : OBBLIGHI INFORMATIVI E AUTORIZZAZIONE

ART. 275-TER C.P. : OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Reclusione da 6 mesi a 2 anni e della multa da euro 15.000 a euro 50.000 a carico di due categorie di soggetti:

- chi, essendo soggetto di designazione unionale, ometta di segnalare i fondi o le risorse economiche posseduti o controllati nel territorio dello Stato e
- chi ometta di fornire alle autorità amministrative competenti informazioni, di cui sia a conoscenza per ragione del proprio ufficio o della propria professione, riguardanti fondi o risorse economiche presenti nel territorio dello Stato che appartengono a persone, entità o organismi o gruppi designati o sono da questi possedute o detenute o controllate.



ATTENZIONE: non tutti gli obblighi di comunicazione previsti dalle misure restrittive sono puniti penalmente (sono reati solo quelli riguardanti fondi o risorse che appartengono, sono possedute o controllate da soggetti designati).

ART. 275-QUATER C.P. : DIFFORMITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE

- Reclusione da 2 a 5 anni e multa da € 25.000 a € 150.000 per:
 - Chi svolge attività, presta servizi o effettua operazioni **in difformità dagli obblighi dell'autorizzazione** prevista da misure restrittive UE.
- Sanzione amministrativa da € 15.000 a € 80.000 se i fondi, beni e/o servizi hanno valore inferiore a € 10.000.

Art. 8 D.LGS. 211/2025
ESONERO DAGLI OBBLIGHI INFORMATIVI PREVISTI DALL'ART. 275-TER, II
comma, C.P.



I professionisti esercenti una professione legale sono esonerati dall'obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 275-ter, secondo comma, del codice penale concernenti un loro cliente o fornite dal cliente medesimo sempre che si tratti di informazioni da loro apprese nel corso dell'esame della posizione giuridica del cliente o dell'espletamento di compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo.

ART. 275 QUINQUIES C.P.: LE FATTISPECIE DI REATO COLPOSO (SOLO BENI MILITARI E DUPLICE USO)

Reclusione da sei mesi a tre anni e multa da € 15.000 a € 90.000:

Chiunque, senza dolo, ma per **COLPA GRAVE*** in violazione di una misura restrittiva unionale o nazionale attuativa importa, esporta, commercia, vende, acquista, trasferisce, fa transitare, trasporta, anche in forma intangibile, ovvero presta servizi di intermediazione, di assistenza tecnica o altri servizi concernenti i **prodotti inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari** dell'Unione europea o i **prodotti a duplice uso**, individuati dal Regolamento (UE) 2021/821.

* COLPA GRAVE

E' necessario identificare correttamente i prodotti a duplice uso trattati dall'azienda: non farlo comporta il rischio di commissione di un reato colposo punito con la reclusione fino ai tre anni.

Perimetro di condotte più ampio del dolo eventuale

- **DOLO EVENTUALE:** l'agente prevede il rischio illecito e agisce comunque, accettando il fatto come realizzato anche se ne avesse avuto la certezza
- **COLPA GRAVE:** l'agente prevede il rischio ma agisce per grave negligenza, e se avesse avuto la certezza del fatto illecito si sarebbe comportato diversamente.
- **ESEMPIO:** la mancanza di una clausola "No Russia" può non essere sufficiente a fondare il dolo eventuale, ma può essere già sufficiente, a certe condizioni, per integrare la colpa grave.

ART. 275-DECIES C.P.: GIURISDIZIONE

I reati di cui agli artt. 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies sono punibili secondo la legge italiana anche quando commessi da un cittadino in territorio estero.

➔ Giurisdizione universale: non servono ulteriori condizioni (es. doppia incriminazione, richiesta del Ministro)

➔ L'art. 275-decies è "speciale disposizione di legge" ai sensi dell'art. 7 c.p. che estende l'applicabilità della legge italiana senza limiti territoriali

Per la responsabilità 231 dell'ente italiano, oltre alla preliminare punibilità della condotta come reato presupposto ai sensi dell'articolo 275 *decies* (che il reato sia commesso da un cittadino italiano), sarà altresì richiesto che **nei confronti dell'ente stesso "non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto"**.

Art. 4 D. lgs 231/2001

? La società è esente da responsabilità se il fatto è commesso da un suo dipendente non italiano al di fuori del territorio italiano?

ALCUNI DUBBI INTERPRETATIVI E AREE GRIGIE ALLA LUCE DEI NUOVI REATI EUROPEI

CATALOGAZIONE DEL REG.833/2014: L'APPLICAZIONE EFFETTIVA DEL D.LGS.211/2025

Oltre 200 tra obblighi e divieti specifici individuati

- ❑ Identificazione della condotta vietata (oltre 200 condotte);
- ❑ Verifica dell'eventuale corrispondenza con l'artt. 275-bis (violazione misure restrittive); 275-ter (omessa segnalazione), 275-quater (difformità autorizzazione) e 275-quinquies (condotta colposa) c.p.
- ❑ Identificazione di potenziali aree grigie.

168 obblighi o divieti configurano fattispecie di reati dolosi punibili

34 obblighi o divieti risultano potenzialmente non punibili penalmente

almeno 15 fattispecie punibili anche per colpa grave

ZONE GRIGIE ED INCERTEZZE QUALIFICATIVE

- **Definizione di soggetti designati:** il D.Lgs 211/2025 si riferisce a *“una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo o gruppo assoggettati a misure restrittive dell'Unione europea”* → include i soggetti non designati ma comunque sottoposti a restrizioni (e.g. inclusi negli Allegati al Reg. (UE) 833/2014)?
- **Joint venture con entità russe** → potrebbe rientrare nell'acquisto di beni o nella conclusione di operazioni finanziarie (punite ai sensi delle lett. d) ed e) dell'art. 275-bis)?
- **Operazioni con società che utilizzano sistemi russi di messaggistica finanziaria** → Il D.Lgs. 211/2025 sanziona la *“conclusione di operazioni”* ma solo nel caso in cui la controparte è uno **Stato terzo**. In generale, pare necessario **approfondire** la tipologia di operazione che viene effettuata.
- **Cariche in organi direttivi in Russia** → i divieti riguardano uno status e non una condotta attiva. Possibile configurazione della prestazione **come servizio vietato**, oppure, se l'entità è pubblica o sotto il controllo statale, si potrebbe qualificare la condotta come **un'operazione vietata**.

COS'È UNA «RISORSA ECONOMICA»?

- Cass. civ., Sez. II, Ord., (data ud. 05/03/2020) 05/10/2020, n. 21267 la c.d. «Ordinanza Safilo»

Dir. (UE) 2024/1226 «risorse economiche»: attività materiali o immateriali di ogni tipo, mobili o immobili, che non sono fondi ma che potrebbero essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi

D.Lgs. 221/2025 riproduce pedissequamente la definizione della direttiva

La **Suprema Corte nel 2020** su un testo analogo sostiene che sono risorse economiche solo gli immobili e i beni atti a «naturale fruttificazione» (es. titoli) e non ad esempio le montature per occhiali.

La **Commissione europea e l'Autorità nazionale Competente (CSF)** sono di opposto parere. La questione è irrisolta

REGIME SANZIONATORIO CONTRO LA RUSSIA: AMBIGUITÀ DEFINITORIE E DIVIETI “ONNICOMPRESIVI”

Principio di tassatività in ambito penale

Art. 25(2) Cost.: «Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso».

Art. 1 c. p: «Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge»



POTENZIALMENTE NON
COMPATIBILE CON ALCUNI
DIVIETI IMPOSTI DALLA
NORMATIVA UNIONALE

UN ESEMPIO: L'ASSISTENZA TECNICA E GLI ALTRI SERVIZI

Definizione (art. 1, lett. c) Reg. 833/2014:

“qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere in particolare le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza”

FAQ Commissione: Cosa s'intende per «altri servizi»?

23. How should the term 'other services' be interpreted?

Last update: 9 June 2022

The term “other services” is comprehensive. It covers all services that are “related to the goods and technology [...] and to the provision, manufacture, maintenance and use of these goods and technology, directly or indirectly to any natural or legal person, entity or body in Russia, or for use in Russia”. It is for the EU Company to ensure that the provision of services in question is not related to the sanctioned good or to the provision, manufacture, maintenance and use of this sanctioned good.

Art. 3 unvicies
Reg. 833/2014

Divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare beni, tecnologie e servizi destinati al completamento di progetti in Russia relativi al Gas naturale liquefatto e petrolio greggio

REGIME SANZIONATORIO CONTRO L'IRAN: ART. 1, LETT. O) E ART. 30 DEL REG.267/2012, DEFINIZIONE DI «ENTITÀ IRANIANA» E CONSEGUENZE OPERATIVE

2025: «Snapback Mechanism» → L'UE ripristina le sanzioni in considerazione delle attività di proliferazione nucleare dell'Iran

L'articolo 1 lett. o) del Regolamento (UE) n. 267/2012, definisce come **“persona, entità o organismo iraniana/o”** :

- lo Stato iraniano o qualsiasi ente pubblico dell'Iran
- qualsiasi **persona fisica che si trovi o risieda in Iran**
- qualsiasi persona giuridica, entità o organismo avente la sede sociale in Iran
- qualsiasi persona giuridica, entità o organismo, dentro o fuori dell'Iran, **posseduto o controllato**, direttamente o indirettamente, da uno o più delle persone o degli organismi suddetti.

L'articolo 30 bis del Regolamento (UE) n. 267/2012 prevede che:

*«I trasferimenti di fondi **da o verso persone, entità o organismi iraniani non rientranti nell'art. 30 sono soggetti a obbligo di notifica o ad autorizzazione**, in base alle soglie di valore e ai criteri stabiliti dal legislatore»*



In linea teorica dunque per procedere ad un trasferimento di fondi occorrerebbe **una verifica ex ante per comprendere** se il destinatario del trasferimento sia

- ✓ “presente in Iran” o
- ✓ sia soggetto al controllo (**anche indiretto**) di un soggetto iraniano (ivi incluso un soggetto si trovi fisicamente in Iran)



Due Diligence estesa e non sempre automatizzabile: **rilevanti criticità operative con rischio di un blocco di fatto delle transazioni**

LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01

LE MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

L'articolo 6 del Decreto Legislativo introduce rilevanti modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. I reati di cui agli artt. 275-bis c.p., 275-ter c.p. e 275-quater c.p. (nonché la nuova aggravante per il favoreggiamento all'immigrazione clandestina in violazione delle normative sanzionatorie) diventano **reato presupposto ai sensi del D. Lgs. 231/2001**.

- Sanzione amministrativa pecuniaria in capo all'ente se il reato è commesso a vantaggio o nell'interesse di quest'ultimo.
- Si abbandona il sistema delle quote e si passa alla percentuale del fatturato o a un importo monetario

NECESSITÀ DI
AGGIORNARE IL
MODELLO 231

ICP COME
PARTE
SPECIALE DEL
MODELLO
231?

NUOVO ARTICOLO 25-OCTIES.2 – SANZIONI PECUNIARIE E INTERDITTIVE

SANZIONI PECUNIARIE

- 1%–5% del fatturato globale per i reati ex artt. 275-bis, 275-quater c.p. e art. 12, co. 1-bis, D.Lgs. 286/1998.
- 0,5%–1% del fatturato globale per i reati ex art. 275-ter c.p.

Se il fatturato non è accertabile (comma 2):
da 3 a 40 milioni € (reati 275-bis, 275 quater, art. 12 co. 1-bis T.U.I.) da 1 a 8 milioni € (reati 275-ter).

SANZIONI INTERDITTIVE

Da 2 a 6 anni se il reato è commesso da soggetti apicali (art. 5, co. 1, lett. a).

Da 1 a 3 anni se commesso da sottoposti (art. 5, co. 1, lett. b).

Interdizioni previste dall'art. 9, co. 2:
es. interdizione dall'attività, revoca licenze, divieto contrattare con P.A., esclusione da contributi, divieto pubblicità.

D.LGS. 231/2001: PROGRAMMI INTERNI DI CONFORMITÀ COME STRUMENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO. ESEMPI: LA STRUTTURA DI UN ICP IN LINEA CON GLI STANDARD DELL'UE



STUDIO LEGALE PADOVAN

MILANO

Foro Buonaparte 54
milano@studiopadovan.com

ROMA

Via Sistina 23
roma@studiopadovan.com

+39 02 4814994

